



COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 122 DEL 23/01/2026

**SERVIZIO AMBIENTE, VERDE PUBBLICO,
DECORO URBANO, DIFESA DELLA COSTA**

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA IN FORMA
SEMPLIFICATA PER VARIANTE PUNTUALE AI SENSI
DELL'ART. 8 D.P.R. 160/2010 - ESITO PROCEDIMENTO

-

Panariello Roberto
(atto sottoscritto con firma digitale)

Area Pianificazione Urbana e Ambientale
SERVIZIO AMBIENTE, VERDE PUBBLICO, DIFESA DELLA COSTA E AUTORITÀ
VAS

Il Dirigente

Arch. Roberto Panarello

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale N. 644 del 07/12/2023 recante “Approvazione della nuova Macrostruttura dell'Ente”.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale N. 647 del 07/12/2023 recante “Aggiornamento del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi da ultimo approvato con DGC 431 del 15/09/2023”.

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco N. 76 del 31/10/2023 recante “Attribuzione funzioni dirigenziali sul posto/funzione di dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Difesa della Costa all'Arch. Roberto Panariello”.

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco N. 90 del 28/12/2023 recante "Aggiornamento funzioni dirigenziali sul posto/funzione di dirigente del Servizio Ambiente, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Difesa della Costa all'Arch. Roberto Panariello”.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale N. 173 del 21/03/2024 recante “Istituzione ufficio VAS (Valutazione Ambientale Strategica) assegnazione funzione al Servizio Ambiente Verde Pubblico Decoro Urbano Difesa della Costa. Modifica parziale alla macrostruttura Delibera di Giunta n.644 del 07/12/2023”.

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco N. 13 del 09/05/2024 recante "Attribuzione funzioni di Autorita' Competente VAS ai sensi della l.r. 19/2023 al dirigente del “Servizio Ambiente, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Difesa della Costa” Arch. Roberto Panariello.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale N. 624 del 18/09/2024 recante *"Nuova Macrostruttura dell'Ente. Adeguamento e correzione errori materiali dell'Allegato A alla Deliberazione di Giunta Comunale N. 644 del 7/12/2023"*.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale N. 492 del 19/06/2025 recante *"Parziale modifica della macrostruttura dell'Ente di cui alla Deliberazione N. 624 del 18/09/2024"*.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale N. 4 del 08/01/2026 recante *"Parziale modifica della macrostruttura dell'ente di cui alla Deliberazione n. 492 del 19/06/2025"*.

* * *

PRESO ATTO che:

- la procedura di Valutazione Ambientale Strategica introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 e recepita in Italia nella parte II del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;
- la Regione Marche, nel Capo II "Valutazione Ambientale Strategica" della L.R. 12/06/2007 n.6, ha recepito la normativa in materia di VAS, individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando ai sensi dell'art.20 l'elaborazione delle Linee Guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;
- in adempimento del suddetto art.20 della L.R. n.6/2007, la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n.1400 del 20.10.2008 con oggetto: "L.R. n.6/2007 'Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000' art.20 – Approvazione delle 'Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica'", pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31/10/2008;
- il D. Lgs n.4 del 16/01/2008, primo decreto correttivo del D. Lgs 152/06, ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;
- il D.lgs n. 128 del 29/06/2010, "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69";
- la Regione ha successivamente approvato la D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 con oggetto: "Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010", pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11/01/2011;
- la Regione Marche in data 23/12/2019 ha approvato la Deliberazione di Giunta n.1647 con oggetto: "Approvazione Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica e revoca della DGR 1813/2010";
- con successivo Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n.198 del 14/07/2021 è stato approvato il "Secondo documento di indirizzo per la Valutazione Ambientale Strategica".
- la Regione Marche in data 17/02/2025 ha approvato la Deliberazione di Giunta n.179 con oggetto: "Approvazione "Linee guida regionali in materia di Valutazione Ambientale Strategica" e revoca della D.G.R. 1647/2019";
- in applicazione del punto 3 della sopra richiamata D.G.R. 179/2025 recante le nuove Linee Guida VAS, la Regione Marche, con Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n.13 del 17/01/2020 ha emanato le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica.

DATO ATTO che:

- con la Legge Regionale 19/2023, recante la revisione globale degli strumenti urbanistici per il Determinazione n. 122 del 23/01/2026

governo del territorio e la relativa pianificazione, si dispone che per gli strumenti di pianificazione comunale l'autorità competente per la VAS è individuata all'interno del Comune purché in possesso dei seguenti requisiti:

- separazione rispetto all'autorità procedente;
 - adeguato grado di autonomia;
 - competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 87 del 29/01/2024 si stabilisce, tra l'altro, che, ai fini del possesso dei sopraindicati requisiti, il Comune deve essere dotato di una struttura organizzativa di livello dirigenziale con competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile, distinta dalla struttura di livello dirigenziale con competenze in materia di urbanistica, e che l'individuazione dell'autorità competente VAS all'interno del Comune è effettuata con atto formale di organizzazione adottato dall'ente secondo il proprio ordinamento che dia conto della distinzione di competenze rispetto alla struttura competente in materia urbanistica;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 21/03/2024, viene individuato, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L.R. 19/2023, quale Autorità competente per valutazione Ambientale Strategica, il "Servizio Ambiente, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Difesa della Costa", dando atto che la funzione debba essere esercitata dal relativo Dirigente il quale, nell'esercizio di tali funzioni, opera senza alcun vincolo e, dunque, senza il coordinamento del Dirigente Coordinatore dell'Area Pianificazione Urbana e Ambientale, in modo da garantire tra loro autonomia e separazione e con la quale è stato integrato, all'uopo, l'Allegato "A A2- Riparto delle competenze tra i servizi "di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 644 del 07/12/2023.

* * *

DATO ATTO che la procedura oggetto del presente Provvedimento, avviata dal Soggetto proponente, Cantiere delle marche s.r.l. per l'approvazione della Variante proposta, è quella di Variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 160/2010.

PRECISATO che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) in forma semplificata il cui esito istruttorio è costituito dal presente provvedimento formulato dall'Autorità Competente, riguarda, nello specifico, la richiesta di Variante alle NTA del PPE (Piano Particolareggiato Esecutivo) del Porto di Ancona (art. 10) per l'altezza massima degli edifici e per la distanza dai confini, presentata dal Soggetto Proponente, Cantiere delle Marche s.r.l., e registrata al prot. comunale N°167038/2025 del 23/09/2025, formulata ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 160/2010.

RICHIAMATO che, con successiva nota prot. N° 177287/2025 del 08/10/2025 dell'ufficio SUAP del Comune di Ancona (Autorità procedente), è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 12 del D Lgs, 152/2006 e s.m.i. la documentazione relativa alla procedura di Variante al PPE.

CONSIDERATO che la medesima nota invita a trasmettere l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

RICHIAMATO che, con nota prot. N°182065/2025 del 15/10/2025, lo scrivente Servizio, in qualità di Autorità Competente, comunica, in esito agli approfondimenti effettuati, l'avvio del procedimento e 2 i Soggetti Competenti in materia Ambientale SCA (AST + ARPAM) ritenuti pertinenti al procedimento.

PRESO ATTO che l'Autorità procedente, con comunicazione prot. N°186153/2025 del 21/10/2025, ha provveduto a indire la Conferenza di Servizi decisoria, fissandone la convocazione per il giorno 18/11/2025.

PRESO ATTO che in data 30/10/2025, con prot. n° 192421/2025, l'AST, in qualità di SCA, ha inviato il seguente parere: *"...Visto quanto sopra, premesso che la VAS consiste, sostanzialmente, nel valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte, con finalità di verificare le possibili incidenze dei programmi sulla qualità ambientale e, quindi, la rispondenza degli stessi obiettivi dello sviluppo sostenibile, presa visione della documentazione prodotta lo scrivente Servizio a tutela della salute della popolazione non ha osservazioni in merito. Ad ogni buon conto, il Servizio scrivente richiama l'attenzione al fine di limitare nella fase di cantiere, la produzione di polvere dovuta alla movimentazione dei mezzi pesanti sul terreno nonché dei mezzi per il trasporto di materiale necessario allo svolgersi delle diverse lavorazioni, ponendo particolare attenzione a tutte quelle operazioni che possono determinare emissioni diffuse di polveri e ridurre al minimo l'impatto sulla componente atmosferica;..."*. [Allegato 1]

PRESO ATTO del Verbale relativo alla prima riunione della Conferenza dei Servizi, acquisito agli atti con Prot. n°21716/2025 del 04/12/2025. [Allegato 2]

PRESO ATTO che ARPAM ha formulato il proprio parere in seno alla Conferenza dei Servizi di cui al procedimento relativo alla VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO AI SENSI ex lege art.8 D.P.R. 160/2010, formulando valutazioni tecniche e raccomandazioni che incidono sull'iter per il rilascio del provvedimento autorizzativo (AUA) e non sulla Variante Urbanistica [Allegato 2, da pagina 16] oggetto del presente Provvedimento.

PRECISATO che tutti gli atti degli SCA, ai cui contenuti si fa esplicito rinvio, costituiscono parte integrante del presente Atto.

* * *

ESAMINATI i seguenti documenti a corredo dell'istanza:

- il Rapporto Preliminare di Screening Semplificato,
- la Relazione Tecnica.

ACCERTATO che i suddetti documenti risultano adeguati a motivare l'opportunità di avviare la procedura semplificata, ai sensi del paragrafo A.3, punto 5, delle Linee Guida approvate dalla Regione Marche con DGR n. 179 del 17/02/2025, con le indicazioni tecniche definite con Decreto Dirigenziale n.13 del 17/01/2020.

VISTO che con la Relazione contenente una descrizione generale della Variante e le caratteristiche dell'area, il Soggetto proponente ha dichiarato che la Variante non determina incremento di carico urbanistico, non comporta trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza.

RICHIAMATO che le verifiche condotte in ordine alla completezza dei contenuti della documentazione a corredo dell'istanza, sono state effettuate da questa Autorità, tenendo conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS, con specifico riferimento ai criteri dell'All. 1 al D. Lgs. 152/2006.

ACCERTATO che l'iter amministrativo condotto risulta conforme alle disposizioni dettate dalle Linee Guida Regionali, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 17.02.2025.

* * *

TENUTO CONTO che la Variante urbanistica, in estrema sintesi, consiste nella modifica all'altezza massima consentita, prevista dall'art.10 del P.P.E. del Porto di Ancona, portandola ad un massimo di 25 m, e nella deroga della distanza dai confini pari a 5 m, per l'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al foglio 165, mappale 18.

RITENUTO che gli elaborati trasmessi dall'Autorità Procedente risultano idonei a valutare il procedimento.

TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute, formulate dagli SCA -soggetti competenti in materia ambientale- le quali specificano le prescrizioni e raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.

ESAMINATA in termini fattuali la portata della Variante in parola, ritenendo la modifica non sostanziale, anche valutandola nel contesto insediativo in cui trova applicazione.

ACCERTATO, per tutto quanto sopra, che tale Variante può essere esclusa dall'assoggettabilità a VAS.

CONSIDERATO che, qualora in sede di approvazione definitiva della Variante oggetto della presente verifica, venissero introdotte modifiche sostanziali, sarà necessario rivalutare la conformità di tale Piano in Variante, modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità: a riguardo, sarà onere dell'ufficio SUAP del Comune di Ancona, evidenziare tale circostanza all'Autorità Competente, attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte.

* * *

ATTESTATO che il Responsabile del presente procedimento è l'Arch. Panariello Roberto,
Determinazione n. 122 del 23/01/2026

Dirigente del “Servizio Ambiente, Verde Pubblico, Difesa della Costa e Autorità Competente VAS”.

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente Provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte della Responsabile del procedimento.

PRESO ATTO che il D. Lgs. N. 152 del 03/04/2006, al c. 3 bis art. 12, ha disciplinato che *“Qualora L'Autorità Competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato 1 alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.”*

RICHIAMATO che i sopra richiamati *“motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato 1”* circa la mancata assoggettabilità a VAS, sono i seguenti:

- la Variante non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione d'Incidenza,
- la documentazione a corredo dell'istanza risulta completa nei contenuti con specifico riferimento ai criteri dell'All. 1 D. Lgs. 152/2006.

Per tutto quanto sopra richiamato

DETERMINA

1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, compresi gli Allegati 1 e 2 qualificati nelle premesse e citati in calce al presente Provvedimento;
 2. di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica la Variante alle NTA del PPE del Porto di Ancona (art. 10) per l'altezza massima degli edifici e per la distanza dai confini, i cui contenuti sono definiti dal Soggetto Proponente, Cantiere delle Marche s.r.l, con istanza registrata al prot. comunale N°177287/2025 del 08/10/2025.
 3. di precisare che, qualora in sede di approvazione definitiva della Variante oggetto della presente verifica, venissero introdotte modifiche sostanziali, sarà necessario rivalutare la conformità di tale Piano in Variante, modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità: a riguardo, sarà onere dell'ufficio SUAP del Comune di Ancona, evidenziare tale circostanza all'Autorità Competente, attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte;
 4. di notificare il presente Atto all'Autorità procedente per i successivi adempimenti di competenza;
 5. di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito web dell'Autorità
- Determinazione n. 122 del 23/01/2026

Competente, anche ai sensi dell'art.12 comma 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e come disposto dal paragrafo A3 delle nuove Linee Guida VAS;

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 ss.mm.ii., è il Dirigente del Servizio Arch. Roberto Panariello;

7. di dare atto che in relazione al presente provvedimento, nei confronti del sottoscritto Responsabile del Procedimento:

- non ricorrono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P. R. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. 62/2013 e all'art. 18, comma 1-del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D. Lgs.165/2001;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art.37 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

9. il presente provvedimento non è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

10. di dare atto che il presente Provvedimento non sostituisce nessun altro Parere o Autorizzazione (anche diversamente denominati) richiesti dalle vigenti norme e che, lo stesso, è emesso fatti salvi gli eventuali diritti di terzi;

11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

12. di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D. Lgs.vo 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

Il Dirigente

Arch. Roberto Panariello

ALLEGATI:

allegato 1: parere AST nota prot. Com.le 192421/2025 del 30/10/2025;

allegato 2: parere ARPAM, da pag.16 della nota prot. Com.le 21716/2025 del 04/12/2025.

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE**

**AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE
FONTI SPECIALI**

☐ **IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)**

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto. Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

☒ **IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:**

☒ **per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.**

ovvero

☐ **anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento, oltre che per
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:**

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; (...)”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto di conferimento dell’incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (.....) l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti” e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni
legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti
amministrativi")

X	IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO
	<p>Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).</p>
	IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO (1)
	<p>(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".</p> <p>Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimento ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".</p>

-

Panariello Roberto
(atto sottoscritto con firma digitale)